



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00815/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 95/2017, presentato, in data 11 settembre 2017, dalla società Delfino Pescara 1936 S.p.A., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro l'U.S.D. Canaletto Sepor, avverso la decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 027/CFA dell'11 agosto 2017, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con cui la società ricorrente è stata condannata a corrispondere, in favore dell'U.S.D. Canaletto Sepor, la somma di € 18.000,00 come "premio alla carriera" nei confronti del calciatore Ledian Memushaj.

Atteso che la norma che troverebbe applicazione al caso di specie risente della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della abolizione del vincolo sportivo di cui alla L. n. 91/1981, considerata la delicatezza e rilevanza della questione, rimette la decisione della presente controversia alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 2 ottobre 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Pier Giorgio Maffezzoli

Depositato in Roma in data 2 ottobre 2017.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito